Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Vasche, cisterne e reflui aziendali in sede ispettiva tra prassi, equivoci interpretativi e regole normativa

A cura del Dott. Maurizio Santoloci
Magistrato

Premessa

Molto spesso in sede didattica e pratico-operativa sul territorio ho avuto modo di rilevare come il regime giuridico dei liquami è oggetto di forti equivoci interpretativi ed applicativi. La tecnica di polizia giudiziaria risente frequentemente di tali distonie di recepimento dei principi giuridici connesse, con frequenti anomalie procedurali che rappresentano danni in sede operativa di controllo.
E' dunque utile tracciare con chiarezza il sistema di disciplina giuridica dei reflui aziendali in ogni loro composizione e struttura di contenimento e gestione successiva, per contribuire a creare certezza del diritto in questo campo ove le regole sono oggettive e chiare.

Attenzione ai termini: scarichi, acque reflue, vasche e laghetti, cisterne, stoccaggi e depositi. Un errore sulla esatta qualificazione comporta la nullità sostanziale dell'accertamento…

Se entriamo in un'azienda per un controllo su reflui residuali, dobbiamo in primo luogo (come in ogni altro settore del diritto ambientale) operare uno sforzo concettuale nel distinguere bene i termini "di gergo" di uso comune dai termini giuridici. Altrimenti – ed è questo il vero problema di fondo – si creano pericolosissimi equivoci sui quali si innestano, poi, a catena una serie di errori procedurali e sostanziali infiniti. Attenzione in primo luogo al termine "scarichi" in sede di controllo aziendale. Nel gergo comune noi tutti utilizziamo in modo ordinario questo termine in relazione a qualunque ipotesi di riversamento e gestione di reflui: "il camper scarica le acque nere nel tombino", "l'autospurgo scarica i liquami trasportati nel depuratore comunale", "l'azienda scarica i liquami nella vasca o nella cisterna" o "dalla vasca aziendale i liquami vengono scaricati nella fogna o nel fiume". Ma trasferire questi termini nel nostro verbale di accertamento sarebbe semplicemente clamorosamente sbagliato!

Quando un'azienda produce un "rifiuto liquido" e quando invece attiva uno "scarico"?

Il punto fondamentale della questione è: un'azienda produce un rifiuto liquido (quindi, è soggetta al Dlgs 152/06 parte quarta in materia di sui rifiuti)? Oppure attiva uno "scarico" in senso proprio (quindi, è soggetta al Dlgs 152/06 parte terza sulla tutela delle acque)?
Il Dlgs 152/06 parte quarta sui rifiuti rappresenta la normativa-base di settore che riguarda tutti gli inquinamenti in linea generale; la parte terza della stessa norma che disciplina l'inquinamento idrico e gli scarichi, si propone come normativa "satellite". A questo punto si crea il confine tra le

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

due discipline e precisamente: il Dlgs 152/06 parte terza rappresenta una deroga, una sorta di eccezione tecnico-operativa rispetto alla normativa globale del Dlgs 152/06 parte quarta per quel particolare tipo di rifiuti liquidi che essa disciplina (lo " ").
Infatti, va rilevato e sottolineato, che il Dlgs 152/06 parte quarta disciplina come normativa-quadro generale tutti i rifiuti di ogni natura e composizione e quindi sia solidi che liquidi. Tuttavia, per quanto riguarda i rifiuti allo stato liquido, tale parte del decreto detta ed impone disciplina diretta e propria in ordine ai rifiuti liquidi in senso stretto e laddove – invece – va ad individuare sul proprio percorso un rifiuto liquido che può legittimamente essere trasformato in "scarico" crea una deroga alla propria disciplina generale e rinvia, per così dire, alla sottodisciplina specifica di cui al Dlgs 152/06 parte terza-
Se tale trasformazione da "rifiuto liquido" in senso stretto a "scarico" in senso stretto è legittima e conforme alla legge, il titolare dell'azienda legittimamente entra nel contesto disciplinatorio di deroga detto dal Dlgs 152/06 parte terza.

Se il personale di controllo individua il riversamento di reflui in una condotta di scarico attraverso sistemi quali bidoni od altro, quale disciplina si applica?
Laddove – in via ipotetica – in un'azienda si procedesse con il riversare il contenuto di eventuali bidoni nei quali è compreso il rifiuto liquido nella tecnologia della conduttura adibita allo "scarico", non si avrebbe certamente l'effetto legale di trasformare per ciò solo questi "rifiuti liquidi" in uno "scarico" disciplinato dal Dlgs 152/06 parte terza. In realtà, questa operazione costituirebbe senza dubbio un'attività di smaltimento illegale di ordinari rifiuti liquidi usando una tecnologia adibita a uno scarico in senso lato, ma che – certamente – non farebbe mutare la qualità di rifiuto liquido del refluo e, quindi, il sistema sanzionatorio resterebbe incardinato totalmente e profondamente all'interno del Dlgs 152/06 parte quarta sui rifiuti.
Il sistema sanzionatorio resta naturalmente agganciato a tale concetto. In questo ultimo caso avremmo una forzatura fraudolenta della cosiddetta porta d'ingresso figurativa dal Dlgs 152/06 parte quarta verso la parte terza e un inserimento completamento illegittimo e penalmente illecito di un rifiuto liquido in senso stretto dentro l'irregolare alveo normativo del Dlgs 152/06 parte terza.

Alcuni organi di controllo verbalizzano ancora "scarico indiretto" in corso di accertamenti. È corretto?
Assolutamente no. Infatti, il materiale liquido contenuto nelle vasche, nelle cisterne interne o nei bidoni assume un terzo genere di qualificazione normativa: si tratta di "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue". Si tratta dell'ex "scarico indiretto" che oggi nel nostro ordinamento giuridico non esiste più. Infatti, tale ex scarico indiretto (che nella vecchia disciplina della legge 319/1976 era disciplinato sempre nell'ambito della normativa sugli scarichi) oggi viene annullato totalmente come concettualità giuridica e – di fatto – viene a ricomprendersi come una sottocategoria particolare del generale concetto di "rifiuto liquido" in senso generale. Pertanto, rimane totalmente disciplinato in modo coattivo all'interno del Dlgs 152/06 parte quarta sui rifiuti.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

In una azienda che produce reflui, vige oggi il seguente schema pratico a livello normativo:
1) la profonda modifica operata nel settore della legislazione sugli scarichi e l'inquinamento idrico crea una situazione nella quale un'azienda che opera uno scarico può essere soggetta al Dlgs 152/06 parte terza sulle acque in questione oppure, al contrario, al medesimo Dlgs 152/06 parte quarta sui rifiuti, secondo le modalità di scarico poste in essere; cioè, se esegue uno scarico diretto verso il corpo ricettore o se invece, al contrario, ricorre all' ex scarico indiretto (vale a dire: al riversamento in vasca dei reflui di scarico con prelievo mediante automezzo e trasporto altrove dei liquami);
2) un'azienda che opera uno scarico "diretto" (vale a dire: effettua il riversamento del liquame direttamente dal ciclo produttivo verso il corpo ricettore) resta soggetta unicamente alla disciplina dettata dal Dlgs 152/06 parte terza in quanto tale rinnovata disciplina codifica e regolamenta in modo specifico tale tipo di scarico (l'ex "scarico indiretto" non è più previsto e regolamentato dal decreto vigente ed anzi più propriamente si deve considerare che non è più nemmeno classificabile come scarico in quanto inesistente giuridicamente ed assorbito dal concetto di "rifiuto liquido costituito da acque reflue" disciplinato Dlgs 152/06 parte quarta sui rifiuti);
3) poiché l'ex "scarico indiretto è stato cancellato totalmente come principio e come disciplina nel contesto del decreto parte terza sulle acque, consegue che tutte le metodologie connesse – per esempio, il riversamento in vasca con successivo prelievo e trasporto altrove tramite automezzo e/o altri sistemi indiretti come infustamento ed altro – non sono più uno "scarico". Tali sistemi riguardano, infatti, oggi la gestione di "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue". La relativa disciplina è dunque ricompresa integralmente nel Dlgs 152/06 parte quarta sui rifiuti.

Il veicolo che preleva liquami da una vasca aziendale, trasporta rifiuti liquidi o acque reflue?
Abbiamo ormai ribadito che la disciplina giuridica delle vasche (e comunque di ogni struttura destinata a ricevere i liquami, come cisterne interne all'azienda o fusti o altro), trasforma automaticamente il refluo in un "rifiuto liquido costituito da acque reflue" e, dunque, lo rende soggetto alla disciplina giuridica del Dlgs 152/06 parte quarta sui rifiuti.
È logico, pertanto, che qualsiasi operazione successiva deve essere portata avanti alla luce di tale specifico dettato normativo. In particolare, il prelevare tale refluo dalla vasca con un veicolo per trasportarlo presso un impianto di trattamento terzo costituisce un'operazione di trasporto di rifiuto liquido presso tale impianto. Ciò sottintende naturalmente che la vasca non è più un recipiente che contiene uno scarico bensì puramente e semplicemente un contenitore per un "deposito temporaneo" di rifiuti (liquidi) – o uno stoccaggio – che soggiace a sua volta all'impianto normativo previsto per tali ipotesi specifiche sempre dal Dlgs 152/06 parte quarta.
Il veicolo che trasporta tali reflui – dunque – è soggetto al controllo sulla base dei protocolli esposti per le verifiche su strada in materia di rifiuti .

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Sintesi dei protocolli di controllo in caso di reflui aziendali in vasca

Tali protocolli sono i seguenti**:**

• accertamento ispettivo dello stato generale dei luoghi e delle cose, ivi compresa la dinamica interna ed esterna dei flussi di riversamento dei liquami residuali (con verbale e – se del caso –foto integrative);

• richiesta al titolare di esibizione di tutti i documenti autorizzativi entro il contesto del Dlgs 152/06 parte terza e/o quarta

• rilievi per accertare se si tratta di "scarico" ai sensi del Dlgs 152/06 parte terza secondo i parametri giuridici sopra evidenziati (primo fra tutti il riversamento diretto su corpo ricettore) oppure se esistono vasche o altri contenitori che qualificano i liquami come "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue" entro il Dlgs 152/06 parte quarta

• rilievi per appurare – in ipotesi di apparente "scarico" con caratteristiche sospette – di una dissimulazione di smaltimento di rifiuti liquidi tramite condotta;

• in caso di esistenza di vasche, cisterne o altri contenitori richiedere al titolare eventuale autorizzazione allo stoccaggio e verificare – se esibita – la rispondenza di tempi, quantità e modalità nella gestione dei rifiuti liquidi in relazione all'atto abilitativo;

• se in tale caso il titolare non esibisce tale documentazione, operare classificando di conseguenza gli accumuli come "deposito temporaneo" di "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue" e, dunque, controllare i rapporti tempo/quantità rispetto alle regole dettate dalla norma per tale ipotesi di deposito (non soggetto ad autorizzazione);

• in entrambi i casi controllare tutte le documentazioni rituali per verificare l'esatta compilazione e trarre notizie e dati utili sulle situazione di fatto di accumulo dei reflui;

• verbalizzare sempre tutte queste attività e – all'esito – se risultano violazioni di legge, procedere con i riti amministrativi o penali secondo quanto rilevato, tenendo presente che la gestione illegale di stoccaggi di reflui aziendali classificabili come rifiuti è sempre penale. Redigere dunque gli atti conseguenti, e tra questi per primi i rilievi fotografici (atti irripetibili ai fini procedurali);

• in ambedue i casi, controllare le documentazioni in via retroattiva inerenti i formulari di identificazione per ricostruire il coretto avvio a smaltimento o recupero dei reflui nei periodi precedenti. In caso di omessa o irregolare tenuta di tali documenti, procedere ad accertamenti in via logico-induttiva per verificare lo smaltimento abusivo in modo ignoto dei quantitativi di reflui necessariamente prodotti dall'azienda in relazione alla sua storia produttiva e non documentati in fase di gestione finale;

• riservare particolare attenzione alle terminologie utilizzate nelle verbalizzazioni (per esempio, scrivere "dalla vasca il liquame veniva scaricato periodicamente nel fossato sottostante" significa far derubricare l'evento da violazione del Dlgs 152/06 parte quarta a violazione del Dlgs 152/06 parte terza. Sarà, invece, corretto scrivere "dalla vasca il liquame (rifiuto liquido) veniva periodicamente riversato – quindi, illegalmente smaltito – nel fossato sottostante").

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 16 ottobre 2007

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248